

## **SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO**

La ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione distaccata ad Catania, chiedendo *“l'accoglimento del presente ricorso, previa sospensione cautelare degli effetti, anche per mezzo di decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.p.a. e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, e l'ammissione della ricorrente all'VIII ciclo del TFA sostegno dell'Università degli Studi Kore di Enna con ogni statuizione consequenziale, ivi incluso l'inserimento nella graduatoria definitiva impugnata in parte qua.*

*Si chiede, inoltre, di condannare l'amministrazione universitaria ad espletare lezioni suppletive, di laboratorio e/o esami e/o lezioni di qualsiasi natura che il ricorrente non ha potuto seguire e/o di sostenere a causa dell'esclusione”.*

A sostegno delle proprie pretese ha dedotto di aver partecipato alla selezione indetta dall'Università Kore di Enna, giusto decreto rettorale n. 41/2023, per l'accesso al corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (cd. TFA), Anno accademico 2022-2023, D.M. 694/2023 – VIII Ciclo; - di avere presentato, più precisamente, la domanda di ammissione per la sezione scuola secondaria di secondo grado superando tutte le prove richieste e collocandosi alla posizione 567 della graduatoria provvisoria; a seguito di richiesta di produzione della copia del titolo di accesso da parte dell'Ateneo la ricorrente ha trasmesso copia del titolo di studio ossia il diploma di maturità classica; l'Ateneo con nota prot. 18681 del 29.9.2023 ha comunicato l'esclusione in autotutela della candidata per mancanza dei requisiti di accesso posseduti ai fini dell'ammissione al corso.

La ricorrente contesta la decisione dell'Università in quanto, tenuto conto dei rinvii normativi contenuti nel Bando, nonché della specifica disciplina applicabile al caso di specie, il diploma di cui è in possesso risulta, a suo dire, titolo idoneo ai fini della partecipazione al Concorso per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di II grado.

La ricorrente richiama a proprio favore la giurisprudenza del Tar Catania che ha affrontato analoga vicenda (si veda, per tutte, la sentenza n. 01629/2023 REG.PROV.COLL. pubbl. il 17.5.2023).